

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 476 del 19 aprile 2016

Veneta Recupero Ambiente S.r.l. (Sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229). Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Richiesta di modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 20/09/2010 e ss.mm.ii. mediante Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto. Comune di localizzazione: Sona (VR). Comuni interessati: Comune di Bussolengo (VR) e Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione e procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, contestuale autorizzazione e rilascio dell'A.I.A. al progetto di variante sostanziale, con modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 20/09/2010 e ss.mm.ii., dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata dalla Veneta Recupero Ambiente S.r.l., in data 04/05/2015;
- parere di V.I.A. e autorizzazione espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 26/11/2015;
- parere di A.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 10/12/2015;

la Ditta Veneta Recupero Ambiente S.r.l. risulta essere iscritta dalla data 22/01/2015 e aggiornata fino al 21/01/2017, all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Trento, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 04/05/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Veneta Recupero Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) (Codice Fiscale e P.IVA 02290420229), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con protocollo regionale n. 184759.

Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e la documentazione inerente l'A.I.A.

Il proponente ha pubblicato in data 04/05/2015, sul quotidiano "L'Arena", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sona (VR), il Comune di Bussolengo (VR), il Comune di Sommacampagna (VR), la Direzione regionale di ARPAV, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l'U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo.

In data 20/05/2015, presso la Sala Canonica Vecchia in Comune di Sona (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. e dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento, così come dichiarato con nota acquisita al prot. n. 215194 in data 22/05/2015.

Con nota prot. n. 205890 in data 15/05/2015, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 21/05/2015, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Settore Gestione Rifiuti, il Settore Tutela Atmosfera, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

Con nota acquisita agli atti in data 19/06/2015 - prot. n. 254942, Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., ha presentato la Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale aggiornata alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.

In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 561 del 26/11/2015, **Allegato A** del presente provvedimento.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/06/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 23/09/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata al proponente con nota in data 02/11/2015 - prot. n. 441223.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 16/10/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, con nota prot. n. 397603 in data 05/10/2015.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 06/10/2015 al prot. n. 400956.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013).

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 561 del 26/11/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR), presentato dalla Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (Sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229), con le prescrizioni di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale.

Nella medesima seduta del 26/11/2015, la Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, delle osservazioni, dei pareri pervenuti, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione e all'autorizzazione al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR), presentato dalla Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (Sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229), con le prescrizioni di cui al parere n. 561 del 26/11/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

L'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale relativamente all'area di proprietà della ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. ricadente nel Foglio 20, mappale 414 per la parte attualmente classificata dal PRG vigente di Sona come zona E2A - Rurale.

L'approvazione, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, sostituisce il permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001 - T.U. in materia di edilizia e autorizza la realizzazione degli interventi di modifica all'impianto oggetto della domanda.

Successivamente all'espressione del parere n. 561 del 26/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, sono pervenute osservazioni e pareri, formulati dai seguenti soggetti:

- Comune di Sona (VR), acquisito agli atti con prot. n. 488327 in data 30/11/2015.

Con riferimento ai contenuti delle sopracitate osservazioni, si rimanda alle valutazioni ed alle prescrizioni già contenute nel parere n. 561 del 26/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si è svolta in data 04/12/2015, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Nella seduta del 10/12/2015, la Commissione regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto del parere (n. 561) favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già reso in data 26/11/2015, con le prescrizioni che si richiamano in toto - **Allegato A** del presente provvedimento, ha espresso ad unanimità dei presenti parere favorevole (n. 566) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Gianbattista Unterverger, 52 -38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229, relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato in Comune di Sona al foglio n. 20 particelle n.106, 412 e 414, per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 a) e b), 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., nel rispetto prescrizioni contenute nel citato parere n. 566 del 10/12/2015, **Allegato B** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26/03/1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 che stabilisce che "*alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"*";

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 23/11/2015;

VISTO il parere n. 561 del 23/11/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 10/12/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 23/11/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 10/12/2015;

VISTO il parere n. 566 del 10/12/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 23/12/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 10/12/2015;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta alla variante sostanziale, con modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 20/09/2010 e ss.mm.ii., dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR), a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

PRESO ATTO che la Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., risulta essere iscritta dalla data 22/01/2015 e aggiornata fino al 21/01/2017, all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Trento, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 561 in data 26/11/2015 - **Allegato A** al presente provvedimento - e n. 566 in data 10/12/2015 - **Allegato B** al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio:

- del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento - ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013);
- dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 a) e b), 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi della Parta III, IV e V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

sull'istanza di variante sostanziale, con modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 20/09/2010 e ss.mm.ii., dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR), presentata dalla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR), presentato dalla Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (Sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229), con le prescrizioni indicate nel parere n. 561 del 26/11/2015, **Allegato A** del presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013):

- la variante sostanziale, con modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 20/09/2010 e ss.mm.ii., dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Sona (VR), con le prescrizioni indicate nel parere n. 561 del 26/11/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

L'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale relativamente all'area di proprietà della ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. ricadente nel Foglio 20, mappale 414 per la parte ricompresa attualmente classificata dal PRG vigente di Sona come zona E2A - Rurale.

L'approvazione, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, sostituisce il permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001 - T.U. in materia di edilizia e autorizza la realizzazione degli interventi di modifica all'impianto oggetto della domanda;

5. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (avente sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229), per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 a) e b), 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., con le prescrizioni di cui al parere n. 566 del 10/12/2015, **Allegato B** al presente provvedimento;

6. di rilasciare le seguenti autorizzazioni ambientali di settore alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (avente sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 02290420229):

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di dilavamento dei piazzali esterni (eccetto l'area 42), subordinatamente all'acquisizione del parere definitivo del Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l. (Ente gestore della fognatura);

con le prescrizioni di cui al parere n. 566 del 10/12/2015, **Allegato B** al presente provvedimento;

7. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;

8. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (C.F. e P.IVA 02290420229), con sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN) (PEC: VENETARECUPERIAMBIENTE@PEC.IT) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Sona (VR), al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Sommacampagna (VR), alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), Consorzio di Bonifica Acque Veronesi s.c.a r.l., all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

10. di prendere atto che la Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. (C.F. e P.IVA 02290420229), con sede legale in Via Giambattista Unterverger, 52 - 38121 Trento (TN), risulta essere iscritta dalla data 22/01/2015 e aggiornata fino al 21/01/2017, all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Trento, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

11. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

12. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

14. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.